



Camera di Commercio
Pisa

**BANDO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA MANIFESTAZIONE «DOLCE VITA»
Londra, 10 – 13 marzo 2011**

**TITOLO I
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

Articolo 1 – Premessa.

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per lo sviluppo delle imprese e del territorio, la Camera di Commercio di Pisa intende promuovere la filiera del turismo, dell'agroalimentare e dell'artigianato artistico, attraverso una valorizzazione integrata del territorio (cultura, patrimonio architettonico e artistico, enogastronomia e paesaggio), anche tramite la partecipazione con stand collettivo alla fiera "DOLCE VITA", che avrà luogo a Londra (Gran Bretagna) nel periodo 10 – 13 marzo 2011, nell'ambito della quale procederà all'acquisizione di uno spazio collettivo di mq. 60, da destinarsi a n. 10 imprese/consorzi del settore turistico-ricettivo, del settore immobiliare, del settore agroalimentare e del settore artigianato della provincia di Pisa selezionate tramite il presente Bando.

Al fine di favorire la partecipazione delle imprese e dei consorzi pisani alla manifestazione la Camera di Commercio di Pisa interverrà con un abbattimento pari a circa il 70% dei costi di acquisizione da parte di ogni singola impresa partecipante di uno stand con allestimento standard di mq. 3 (settori turismo ed immobiliare), di mq. 6 (settori agroalimentare e artigianato) e di 12 mq per i consorzi indipendentemente dal settore.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

1. Sono ammesse a partecipare all'iniziativa **n. 10 imprese e consorzi del settore turistico-ricettivo, immobiliare, agroalimentare e dell'artigianato** che al momento della presentazione della domanda:

- abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa;
- siano iscritte alla Camera di Commercio (e all'Albo Artigiani se artigiani) ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio Pisa;
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione.

2. I soggetti beneficiari non dovranno inoltre aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando, contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006.

Articolo 3 – Costi di partecipazione

La Camera di Commercio di Pisa provvederà ad allestire uno stand collettivo di 60 mq all'interno del quale ciascuna impresa o consorzio avrà a disposizione uno spazio pre-allestito di 3 mq (settori turistico-ricettivo e immobiliare), di 6 mq. (settori agroalimentare e artigianato) o di 12 mq (per i consorzi indipendentemente dal settore).

Il costo di partecipazione all'iniziativa per ciascuna impresa dei settori turistico-ricettivo e immobiliare è di € 540 (IVA inclusa) per 3 mq di spazio espositivo, per ciascuna impresa dei settori agroalimentare e artigianato € 960,00 (IVA inclusa) per 6 mq di spazio espositivo e per ciascun consorzio (indipendentemente dal settore) di € 1.560,00 (IVA inclusa) per 12 mq di spazio espositivo.

Articolo 4 – Entità del contributo

1. La quota versata da ciascuna impresa o consorzio partecipante viene a coprire solo una parte dei costi relativi all'affitto ed allestimento dello stand collettivo. La restante parte dei costi verrà quindi sostenuta dalla Camera di Commercio di Pisa.

L'entità del contributo della Camera di Commercio di Pisa per ciascun impresa o consorzio potrà pertanto essere quantificato e comunicato solo successivamente alla scadenza del presente bando, sulla base del numero complessivo di imprese e consorzi aderenti.

Articolo 5 – Modalità e termine di presentazione della domanda

1. Per partecipare al bando le imprese o consorzi di cui all'art. 2, comma 1, dovranno presentare apposita domanda di partecipazione (Allegato 1), che dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Pisa **entro e non oltre il giorno 11 febbraio 2011, ore 12:30**

2. Le domande potranno essere presentate:

- direttamente all'Ufficio protocollo della Camera di Pisa
- tramite Fax al n. 050/512.263
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:
cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
- tramite lettera raccomandata a.r al seguente indirizzo:
*Camera di Commercio I.A.A. di Pisa
Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese
Bando per la partecipazione a "Dolce Vita"
Piazza Vittorio Emanuele II, 5
56125 PISA*

3. Alla domanda di partecipazione (Allegato 1), firmata dal titolare/legale rappresentante, dovranno essere allegate la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della concessione di **"Aiuti Stato nell'ambito del regime de minimis"** (art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da maggiorenne con capacità di agire (art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445), compilate sugli appositi moduli predisposti dalla Camera di Commercio e sottoscritte dal titolare o rappresentante legale dell'impresa (Allegati 2 e 3). Nel caso in cui dalla quantificazione del contributo di cui all'art. 4 del presente bando risultasse che l'impresa o consorzio abbia beneficiato di contributi in regime "de minimis" per un importo complessivo superiore ai 200.000 € negli ultimi 3 anni, l'impresa dovrà sostenere i costi complessivi relativi alla partecipazione all'iniziativa e non potrà usufruire del contributo camerale.

Nella domanda di partecipazione l'impresa o consorzio si impegna entro 5 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione di ammissione all'iniziativa da parte della Camera di Commercio di Pisa a provvedere al pagamento della quota prevista¹.

¹ Bonifico su Banco di Credito Cooperativo di Fornacette - IBAN IT48 W 08562 70910 000030015010 - Causale "Quota di partecipazione Fiera La Dolce Vita"

TITOLO II PROCEDIMENTO

Articolo 6 - Avvio del procedimento

1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese – Area Promozione e sviluppo dei sistemi economici della Camera di Commercio di Pisa.
2. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
3. L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese presso la sede della Camera di Commercio di Pisa. Il medesimo è anche il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria (tel. 050-512280/296 – fax 050-512263 – e-mail promozione@pi.camcom.it).

Articolo 7 – Accettazione ed istruttoria della domanda

1. L'accettazione delle domande di partecipazione verrà effettuata in base all'ordine di arrivo del modulo di adesione (Allegato 1). A tal fine faranno fede il timbro postale (in caso di invio tramite A/R), l'apposizione del protocollo camerale e dell'ora (nell'ipotesi di consegna a mano) nonché la data e l'ora di invio (nel caso di inoltro tramite fax o posta elettronica certificata).
 2. L'ordine temporale di arrivo della domanda di partecipazione determinerà anche la priorità nella scelta da parte dell'impresa del proprio posizionamento all'interno dello stand collettivo della Camera di Commercio di Pisa.
 3. Il contributo camerale, sotto forma di abbattimento del 70% dei costi dello spazio con allestimento standard è subordinato alla verifica del rispetto dei limiti "de minimis".
 4. Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, **per ogni impresa beneficiaria** dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola "de minimis", producendo:
 - una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante del consorzio (Allegato 3)
 - per ciascuna impresa consorziata, apposita dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (Allegato 3a).
 4. Pervenuta la documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto il Responsabile del procedimento propone al Dirigente Area Promozione e sviluppo dei sistemi economici della Camera di Commercio di Pisa l'ammissione dell'impresa all'iniziativa e l'adozione del provvedimento di concessione del contributo sotto forma di abbattimento del 70% dei costi sostenuti per lo stand con allestimento standard di mq. 3 (settore turistico-ricettivo ed immobiliare), mq. 6 (settori agroalimentare e artigianato artistico), mq 12 per i consorzi (indipendentemente dal settore).
 5. Qualora dalla dichiarazione di cui all'Allegato 3 risulti che l'impresa interessata abbia già ottenuto agevolazioni "de minimis" che sommate al contributo concesso ai sensi del presente
-

bando superino i massimali previsti dal Regolamento 1998/2006 e dal Regolamento CE 1535/2007, il contributo non potrà essere concesso. Nel caso di un consorzio che trasferisca il beneficio alle aziende consorziate, la non concessione interesserà la quota parte del contributo trasferita a quelle aziende che superano il suddetto massimale.

Il Responsabile del procedimento provvede a comunicare all'impresa che ha presentato domanda di partecipazione l'ammissione all'iniziativa.

L'impresa o consorzio che ha presentato domanda di partecipazione entro 5 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione di ammissione all'iniziativa da parte della Camera di Commercio di Pisa deve provvedere al pagamento della quota prevista.

Articolo 8 - Integrazione della domanda

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione del procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la non accettazione della domanda di partecipazione.

2. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.

Articolo 9 - Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.

Articolo 10 - Normativa comunitaria (Regime "de minimis")

1. I contributi sono concessi in base al regime de *minimis* (Regolamento CE n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L 379 del 28.12.2006 pag.5)²;

Articolo 11 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento "Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 22 del 4/2/03 ed alle "Condizioni generali di

² La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.

Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "de minimis". La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dal Regolamento della Commissione della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L379 del 28.12.2006.

Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre esercizi finanziari.

partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pisa”.

Articolo 12 - Avvertenze

1. L'ufficio, secondo il disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità di ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000) ed in particolare sugli aiuti in “de minimis” e sul rispetto dei parametri “de minimis”.

2. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Pisa.

3. Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

4. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Piazza V. Emanuele II, 2 – Pisa.

5. L'impresa o il consorzio che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa dovrà inoltrare immediatamente una comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Pisa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata.

Se, in seguito alla rinuncia da parte dell'impresa o consorzio, la Camera di Commercio avrà la possibilità di recuperare i costi sostenuti per l'acquisizione dello spazio espositivo e – in ogni caso – se la rinuncia è notificata all'Ufficio Promozione della Camera di Commercio entro 10 gg. dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione e la relativa assegnazione dell'area, nulla è dovuto dall'impresa.

Trascorso detto termine, l'impresa o il consorzio è tenuto al pagamento di una penale pari ad € 1.200,00, salvo il caso in cui lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'impresa rinunciataria venga successivamente riassegnato, sussistendone i presupposti temporali, ad altra impresa.

6. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; in tal caso comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione.

Articolo 13 – Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Pisa.